InSieme
Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

DETERMINA N. 128 DEL 05-12-2014

OGGETTO: CONVENZIONE TRA ASC INSIEME E LA COOPERATIVA SOCIALE ABANTU PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E INTERPRETARIATO – CIG Z0011AE74E.

IL DIRETTORE

Richiamati:
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 bis e 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- L'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 5 del 18/11/2013 avente ad oggetto la "Costituzione del Comune di Valsamoggia: approvazione modifiche alla Convenzione tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Savigno, Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello Di Serravalle, per la partecipazione in qualità di Enti consorziati all'Azienda Speciale di tipo consortile e allo Statuto della stessa" ed il conseguente atto integrativo della convenzione tra i Comuni a regolamentazione della loro partecipazione all'Azienda Speciale, repertoriato al n. 12096 in data 19/12/2013;
- La Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 2 del 15/04/2014 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2014/2016, del bilancio pluriennale di previsione 2014/2016 e del bilancio annuale economico preventivo 2014";
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.ro 5 del 18/12/2012 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture"; da inserire per eventuali acquisti in economia

Richiamata inoltre la Delibera n. 9 del 31/10/2014 con cui il Consiglio di Amministrazione conferisce l'incarico di Direttore Pro tempore a Michele Peri;

Premesso che nelle attività svolte da ASC InSieme si rende spesso necessario l' intervento di mediatori interculturali - interpreti al fine di facilitare il contatto degli operatori dei servizi sociali con l' utenza straniera;

Considerato che:
- dall'anno 2011 ASC InSieme ha collaborato prevalentemente con l'associazione AMISS attivando diversi interenti di mediazione linguistica tramite Convenzione;

- Il numero degli interventi richiesti, nonchè di lingue straniere richieste è sempre maggiore, pertanto si rende necessario procedere alla stipulazione di una Convenzione anche con un altro fornitore;

Visto che l'Associazione ABANTU ha già attivato un intervento di mediazione in lingua pashtu, su richiesta del servizio minori e famiglie di ASC InSieme, come da Determina n. 115 del 12/11/2014, con esito positivo;

Visto il progetto di Convenzione, Prot. 10155/2014, presentato da ABANTU Coop. Cooperativa sociale, P.I. 03279811206, al fine di iniziare una collaborazione continuativa con l' Azienda ASC Insieme;

Dato atto che la Cooperativa Sociale ABANTU ha presentato, inoltre, un preventivo, acquisito agli atti Prot. 10551/2014 e che il prezzo proposto per il servizio di mediazione interculturale è di euro 27,00/ora lorde;

Considerata la proposta della Cooperativa Sociale ABANTU congrua ed adeguata alle finalità dell'Azienda e ritenuto opportuno quindi procedere alla stipulazione della Convenzione con validità annuale, eventualmente rinnovabile su richiesta delle parti.

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

- **di stipulare** una Convenzione con la Cooperativa sociale ABANTU, con sede a Sasso Marconi (Bo) in via Gamberi, 4 cap. 40037 P.I. 03279811206, per l'attività di mediazione interculturale ed interpretariato, di durata annuale;

- **di approvare** lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto** che la spesa complessiva presunta è di Euro 2.700,00 e che CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n. Z0011AE74E.

Casalecchio di Reno, 05 dicembre 2014

InSieme
Azienda consortile interventi valli del Reno, Lavino e Samoggia

Il Direttore
Michele Peri

CONVENZIONE TRA ASC INSIEME E LA COOPERATIVA SOCIALE ABANTU PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E INTERPRETARIATO

TRA

InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia, C. F. /P. IVA 02985591201 Iscrizione REA 482589 con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Cimarosa 5/2, in persona di Michele Peri in qualità di Direttore, successivamente per brevità indicata anche "ASC InSieme"

E

ABANTU Coop. Cooperativa sociale, con sede a Sasso Marconi (Bo) in via Gamberi, 4 cap. 40037 P.I. 03279811206 rappresentata dal legale rappresentante signor Andrea Marchesini Reggiani nato a Bologna il 25/09/1960.

In esecuzione alla determina n. 128 del 5/12/2014 si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto del presente contratto è la realizzazione di un servizio di mediazione linguistico-culturale che ha come attività principali:

- interventi di mediazione d'urgenza;
- interventi di mediazione programmati;
- attività di coordimanento.

ART. 2 ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA

La mediazione linguistico-culturale sarà attivata su richiesta di ASC InSieme per interventi programmati o di emergenza.
Prima dell'attivazione dell'intervento sarà effettuata l'analisi della richiesta (obiettivo della mediazione, caratteristiche del beneficiario per valutare al meglio la scelta del mediatore per genere o appartenenza a gruppi specifici, ecc…). Successivamente all'intervento sarà effettuata verifica sull'efficacia dell'attività realizzata. A cadenza mensile sarà redatto report quali/quantitativo delle richieste di mediazione effettuate e degli interventi erogati.La maggioranza dei mediatori coinvolti deve essere in possesso della qualifica di mediatore interculturale.

ART. 3 PERSONALE IMPIEGATO

Al fine di garantire la corretta funzionalità delle attività richieste, la Coop. ABANTU dovrà prevedere un organico di personale tale da garantire una risposta alle varie esigenze linguistiche che si prospetteranno di volta in volta. Dovrà essere individuato un responsabile tecnico che svolga le funzioni di coordinamento e organizzazione delle attività necessarie al corretto svolgimento delle stesse.
Per le figure necessarie per l'espletamento dell'attività, la Coop. ABANTU si impegna a collocare nel servizio personale in possesso di esperienza e formazione professionale adeguata alle particolari problematiche del servizio e alla natura delle prestazioni richieste.
La Coop. ABANTU è obbligata ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti. Deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre al Comune, entro 15 giorni dalla firma del contratto, gli estremi della iscrizione agli Istituti Previdenziali e Assicurativi. La Coop. ABANTU è obbligata a far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni che venissero di volta in volta comunicate da ASC InSieme,

adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare. La Coop. ABANTU rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale dipendente.

ART. 4 SICUREZZA DEL LAVORO

La Coop. ABANTU garantisce che gli operatori siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività stesse. La Coop. ABANTU assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, durante lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

ART. 5 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

A tutela della dignità delle persone che si rivolgono al servizio, gli operatori dell'Associazione sono vincolati alla scrupolosa osservanza dell'obbligo di riservatezza, come disposto dalla D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6 TARIFFE

ASC InSieme si impegna a corrispondere all'Associazione le tariffa di euro 27,00 lorde/ora.

ART. 7 DURATA

La presente convenzione ha durata annuale a decorrere da gennaio 2015 con termine dicembre 2015 e potrà essere rinnovata con nuovo atto e in accordo tra le parti.

ART. 8 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it .

ART. 9 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero derivare dell'applicazione del presente contratto è competente il foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l' ASCINSIEME Il Direttore Michele Peri

per ABANTU Coop. Soc. Il Legale Rappresentante Andrea Marchesini

****

Casalecchio di Reno, 05 dicembre 2014

Il Direttore
Michele Peri

InSieme
Azienda consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e S...